

Torino, 08 febbraio 2023

Circolare n. 16/23

**OGGETTO:** Forfetari - Comunicazione riduzione IVS entro il 28/02/2023.

*Premessa:*

Entro il **28/02/2023** il **contribuente forfetario** che intende fruire per la prima volta (o rinunciare) al **regime contributivo Inps agevolato per il 2022** deve inviare apposita **domanda telematica**, disponibile nel **Cassetto previdenziale**, accessibile dal sito Internet dell'INPS.

### REGIME AGEVOLATO

Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l'art. 1 c. 77 L. 190/2014) ha previsto che:

- a favore degli **imprenditori** che accedono al **regime forfetario**;
- è riconosciuto un **regime contributivo agevolato** che consente:
  - l'applicazione di una **riduzione del 35%** della **contribuzione IVS** (non anche per la Gestione separata Inps);
  - **ferma restando** l'applicazione del **minimale contributivo**.

Soggetti esclusi: il beneficio non è applicabile contestualmente alle seguenti riduzioni contributive:

- **over 65** titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS: del 50% (art. 59 c. 15 L. 449/97);
- **collaboratori familiari under 21** di impresa familiare che fruisce del regime agevolato: di 3 punti percentuali (art. 1 c. 2 L. 233/90).

Il contribuente potrà scegliere la agevolazione ritenuta più conveniente, operando di conseguenza. Accesso: il regime previdenziale agevolato si applica:

- sulla base di presentazione di apposita **istanza**;
- che il contribuente deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, **entro il 28/02** dell'anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato.

**Nota:** il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non sembra applicabile il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.

## **LE DIVERSE CASISTICHE**

A tal fine occorre procedere alla seguente differenziazione.

### **a) Soggetti già forfettari che nel 2020 non hanno optato per il regime contributivo agevolato**

I soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2022 che già nel 2022 hanno adottato il regime forfettario ma non hanno fruito del regime contributivo agevolato e che continuano ad applicare dal 1° gennaio 2023 il regime "forfettario", sono tenuti:

- a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell'INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti;
- **entro il prossimo 28/02/2023 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2023.**

**Mancato rispetto del termine:** l'accesso al regime agevolato è precluso per l'anno in corso. Si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal 1° gennaio del relativo anno.

### **b) Soggetti già forfettari che nel 2022 hanno optato per il regime contributivo agevolato**

I forfettari nel 2022 e che già in tale anno hanno adottato il regime contributivo agevolato:

- qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso, **continuano a fruire di tali agevolazioni anche nel 2023.**

### **c) Soggetti già esercenti attività d'impresa**

Anche i soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2022 operando in regime ordinario e che applicano dal 1° gennaio 2023 il regime "forfettario", sono tenuti:

- a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell'INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti;
- **entro il prossimo 28/02/2023 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2023.**

### **d) Titolari di imprese di nuova costituzione**

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 01/01/2023 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, ai fini dell'agevolazione contributiva:



- sono anch'essi tenuti a **presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale**;
- **"con la massima tempestività** rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale"; non viene, quindi, individuato un termine preciso per l'invio.

La massima tempestività è richiesta al fine di permettere l'inclusione tra i soggetti agevolati in sede di prima elaborazione utile (ordinario infrannuale) da parte dell'Inps.

